



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 09/015/CU/C1

PRIMA LETTURA DEI TESTI “CODICE AUTONOMIE” TRASMESSI DALLA CONFERENZA UNIFICATA IL 20 FEBBRAIO 2009

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

Il lavoro delle regioni sul Codice delle Autonomie ha preso avvio negli ultimi mesi del 2008, con la trasmissione informale di 4 schemi legislativi, peraltro sollecitata dal Presidente Errani in quanto si apprendeva dalla stampa che era già stata intrapresa su questi testi una concertazione con le sole associazioni rappresentative di Comuni e province.

Questi primi schemi, pervenuti a fine novembre, vennero valutati negativamente in ragione della loro impostazione generale ed anche dei contenuti notevolmente distanti dall’Accordo del novembre 2006 tra Regioni e associazioni delle autonomie, nonché dall’accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata l’8 marzo 2007 in occasione del parere favorevole di Regioni, Province e Comuni sul disegno di legge Amato Lanzillotta poi A.C. 1464 della XV legislatura.

La principale critica al pacchetto legislativo, che conserva oggi piena attualità, è relativa alla operazione di spaccettamento che smantella l’organicità dell’intervento che dovrebbe essere indirizzato non solo all’adeguamento del testo unico degli enti locali, ma alla piena attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione. Ciò è dimostrato, peraltro, dall’anticipazione contenuta nei disegni di legge sul federalismo fiscale delle norme di adeguamento alla riforma costituzionale relative agli enti locali, che dovrebbero trovare la loro sede naturale nel Codice delle Autonomie. Si tratta di anticipazioni destinate a creare non pochi problemi interpretativi ed applicativi: basti pensare alle norme sulla prima istituzione delle Città metropolitane alla disciplina transitoria sull’ordinamento di Roma capitale e alle funzioni fondamentali, relative al finanziamento delle funzioni degli enti locali e che il ddl Codice dovrebbe completare ed integrare con una disciplina organica. Norme del ddl sul federalismo fiscale che non potranno non condizionare l’individuazione delle funzioni fondamentali ai sensi della lettera p).

Quanto ai contenuti i primi schemi vennero censurati con riguardo a:

- a) totale assenza del riconoscimento del ruolo legislativo delle Regioni (ex art. 6 ddl Lanzillotta);
- b) totale assenza del riferimento alla riallocazione delle funzioni amministrative ai sensi dell’art. 118 Cost.;
- c) previsione di meri pareri in luogo delle intese nelle sedi di concertazione con le Regioni e le autonomie locali.

Alcune di queste criticità, peraltro, sono state, almeno in una prima fase superate, attraverso l’introduzione di norme, in testi circolati verso la metà di dicembre, che ripristinavano su richiesta delle regioni (incontro del 17 dicembre) il meccanismo delle Intese, la contestuale attuazione dell’art. 118 Cost ed il ruolo delle leggi regionali con formulazioni mutuare dal ddl Lanzillotta; permaneva comunque come elemento assai critico al disorganicità complessiva dell’intervento e la mancanza di un adeguato coordinamento col disegno di legge sul federalismo fiscale.

Tuttavia la **versione ufficiale oggi diramata alle regioni (quattro disegni di legge che costituiscono il c.d. Codice Autonomie:** 1. Schema di disegno di legge recante disposizioni in

materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali, di conferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni e agli enti locali e norme di principio per la legislazione regionale; 2. Schema di disegno di legge recante delega al Governo per la disciplina e l'istituzione delle città metropolitane; 3. Schema di disegno di legge recante delega al Governo per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione e per l'adozione della "Carta delle autonomie"; 4. Schema di disegno di legge recante misure a favore dei piccoli comuni) per l'espressione del parere in Conferenza Unificata non solo rinnega alcune delle mediazioni sopra richiamate (intesa; cabina di regia), ma **introduce anche disposizioni completamente nuove fortemente lesive delle competenze regionali ed addirittura contrastanti con le iniziali richieste delle regioni.**

Tale pacchetto di norme sarà oggetto **di una illustrazione da parte del Governo nella seduta di domani della Conferenza Unificata e successivamente oggetto di una ulteriore consultazione in una delle prossime sedute del Consiglio dei Ministri e sarà altresì sottoposto al parere della Conferenza Unificata.**

Si riportano di seguito alcune considerazioni che emergono da una prima disamina dei testi.

Le prime osservazioni non possono che essere formulate in relazione agli schemi in tema di funzioni fondamentali e di città metropolitane, anche alla luce della stretta connessione con le norme contenute nel disegno di legge in materia di federalismo fiscale all'esame della Camera dei deputati (AC 2105).

Le maggiori criticità (sulla cui base sarà possibile pertanto formulare proposte di emendamenti irrinunciabili) sono contenute nello schema di **disegno di legge "funzioni fondamentali"**.

Le più rilevanti possono identificarsi nei punti che seguono:

- a) la **mancata previsione di una cabina di regia** con il compito di predisporre gli atti istruttori relativi all'attuazione dei decreti legislativi e di verificare e monitorare i tempi e le modalità del percorso attuativo della riforma, in stretto raccordo con la Commissione tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale;
- b) **la previsione di un mero parere sui decreti legislativi in sede di Conferenza Unificata; le Regioni, sul punto, hanno sempre ribadito la necessità dell'intesa in ragione dell'incidenza di tali provvedimenti sulle competenze regionali;**
- c) dalla lettura delle lettere b) e g) pare che le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane debbano essere individuate con riguardo a:
 - quelle "connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento"
 - quelle "storicamente svolte"
 - quelle che connotano comuni e province, rispettivamente, come enti di governo "di prossimità" e "di area vasta" (per le città metropolitane si aggiungono le funzioni di governo metropolitano).

Una impostazione di questo tipo rende difficile distinguere le funzioni "fondamentali" – in ordine alle quali è costituzionalmente previsto l'intervento del legislatore statale – dalle funzioni "proprie", con la possibile conseguenza di ritenere "fondamentali" praticamente tutte le funzioni attualmente esercitate dagli enti territoriali.

In realtà, non tutte le funzioni che il comune, ad esempio, svolge quale ente territoriale più vicino al cittadino possono, per ciò solo, dirsi "fondamentali" – così come non lo sono tutte le funzioni svolte

dalla provincia in quanto ente “sovracomunale”. In tal modo, l’area di intervento del legislatore statale si dilaterrebbe oltre misura, a scapito delle competenze regionali.

Si evidenzia, infatti, che l’individuazione ad opera dello Stato delle funzioni fondamentali degli enti locali, materia riservata alla propria esclusiva competenza, appare fortemente intrecciata e connessa con l’autonomo potere regionale di determinazione delle funzioni amministrative da attribuire ai comuni (nonché province e città metropolitane) nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, in attuazione dei principi fissati dall’art. 118 della Costituzione.

d) Le previsioni del comma lett. d), e), f), i) paiono riferirsi, più che al momento della individuazione delle funzioni fondamentali, al momento successivo dell’esercizio e della gestione relativi a dette funzioni. Poiché l’articolo 4 del DDL stabilisce, al comma 1, che spetta alle regioni regolare le modalità di esercizio delle funzioni fondamentali nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, appare opportuno che le disposizioni del DDL precisino espressamente che tali previsioni riguardano solo le materie di competenza statale.

e) La disciplina relativa alla regolazione dell’esercizio delle funzioni fondamentali che spettino ad un ente diverso da quello che attualmente le esercita, appare fortemente lesiva delle prerogative regionali, laddove prevede accordi da stipulare in sede provinciale tra gli enti interessati al fine di determinare beni e risorse necessari al loro esercizio. Soprattutto la previsione di un intervento sostitutivo del Prefetto nel caso in cui non si raggiunga l’accordo, denota una impostazione che oltre che di difficile attuazione appare non rispettosa delle competenze legislative regionali.

Riguardo a detto meccanismo si evidenzia che:

- nulla è detto in ordine all’ipotesi in cui siano individuate come fondamentali ed allocate a livello locale funzioni amministrative esercitate dalla Regione: probabilmente si dovrebbe applicare per analogia il comma 4, ma ciò potrebbe comportare una lesione delle prerogative regionali, in quanto in caso di mancato accordo, il Prefetto dovrebbe intervenire a determinare le risorse da trasferire agli Enti Locali
- più in generale, appare non rispettoso dell’autonomia regionale che per l’esercizio di funzioni amministrative che ricadano in materie di competenza legislativa regionale - anche se non esercitate dalla Regione - le risorse vengano determinate dal Prefetto, tenendone solo informata la Regione
- infine, con riferimento all’ipotesi (che nella pratica probabilmente sarà la più ricorrente) di funzioni precedentemente esercitate dallo Stato si rileva che, nelle materie di competenza legislativa regionale, è prevista solo la richiesta di un parere alla Conferenza Unificata.

Pertanto la norma andrebbe decisamente espunta e riformulata.

f) L’individuazione delle funzioni fondamentali condiziona pesantemente il processo attuativo dell’art. 118 Cost.; secondo le Regioni, l’attuazione degli articoli 117, comma 2, lettera p) e 118 Cost. dovrebbe essere contestuale, organica e sistematica. **Meglio sarebbe forse prevedere, oltre che una omogeneizzazione dei tempi per l’attuazione dei trasferimenti delle funzioni, un ruolo programmatico delle Regioni nella fase di riallocazione delle funzioni.**

g) La previsione normativa dell’art. 2 comma 3 lett. e) - che disciplina che, con normativa statale, siano individuati i principi sulle forme associative e sull’esercizio associato di funzioni da parte dei comuni “per la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi” - interviene nella materia della disciplina dell’esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, come noto riconducibile alla competenza legislativa regionale di tipo residuale. La norma, qualora non si limitasse alle sole materie di competenza statale risulta essere

chiaramente lesiva delle prerogative costituzionalmente riservate alle Regioni, e non può che avere la contrarietà delle Regioni.

Secondariamente appare contraddittoria in riferimento a quanto previsto dall'art. 4, comma 5 del DDL che prevede che sia la legge regionale a disciplinare altresì “le forme e le modalità di associazionismo comunale, nonché l'eventuale esercizio in forma associata di alcune funzioni provinciali.

Sembrirebbe opportuno, inoltre, reintrodurre l'obbligatorietà dell'esercizio associato delle funzioni.

Con riferimento al **testo “Città metropolitane”** è bene noto che la disciplina in esso contenuta è parallela a quella del disegno di legge sul federalismo fiscale. Allo stato attuale l'unica differenza sta nella natura transitoria di una rispetto all'altra, frutto di una decisione politica ancora indefinita. **E' evidente che deve essere scelta l'una o l'altra strada parlamentare per evitare del tutto inutili incongruenze.**

In entrambe le versioni il ruolo della Regione è del tutto marginale: si prevede, infatti, che sulla proposta di istituzione della città metropolitana debba essere acquisito il parere della Regione entro il termine di novanta giorni. La natura del parere, se favorevole o negativo, condiziona il quorum di validità del referendum: infatti, se il parere è favorevole o “non reso nei termini”, il referendum è senza quorum; se, invece, il parere è negativo, il quorum di validità è del trenta per cento. Inoltre, tra i criteri indicati ai fini della proposta istitutiva, si individua quello per cui il territorio metropolitano deve coincidere con il territorio di una provincia o di una sua parte, escludendo pertanto la possibilità di città metropolitane interprovinciali. Estrema attenzione deve essere data al comma 7 dell'articolo 22 del ddl sul federalismo fiscale laddove si prevedono le conseguenze del mancato ingresso di comuni nelle istituende città metropolitane ed il loro passaggio a province diverse da quella soppressa.

In relazione al comma 4, lett. d) si rileva che la previsione indicata, secondo cui lo statuto della città metropolitana “definisce le forme di esercizio associato di funzioni con i comuni in essa compresi”, presenta le stesse criticità, in ordine alla possibile invasione della competenza legislativa residuale delle Regioni in tema di disciplina delle forme associative tra Enti locali.

In relazione al comma 7, le medesime considerazioni sopra svolte, in ordine all'esclusione di un ruolo regionale e alla possibile compressione delle prerogative delle Regioni nelle materie assegnate alla propria competenza, si ripropongono con riguardo alla previsione di cui al presente comma, secondo cui, in alternativa alla istituzione della città metropolitana, “sono individuate dai soggetti promotori della città metropolitana [Comuni e Provincia di riferimento] specifiche modalità di esercizio associato delle funzioni”.

Occorre poi evidenziare come non possa essere condivisa la scelta del modello unico per la città metropolitane che penalizza la scelte diverse che i territori potrebbero effettuare. Andrebbe comunque ripristinata la città metropolitana interprovinciale, già oggetto di accordo in Conferenza Unificata nel 2007.

In questo segmento procedurale è evidente che occorrerebbe:

- prevedere un ruolo più incisivo della Regione di garanzia del sistema territoriale, nonché anche per questo disegno di legge
- ripristinare i meccanismi dell'intesa in Conferenza Unificata.

Riguardo al **testo “Carta delle Autonomie”** si segnala una formulazione troppo generica dell'oggetto della delega estesa alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato indicata senza alcuna delimitazione specifica, né alcun riferimento alla lettera p), comma 2 dell'art. 117 Cost. (Al riguardo si segnala l'esigenza di formulare un ulteriore emendamento irrinunciabile).

Anche per questo disegno di legge occorre ripristinare i meccanismi dell'intesa in Conferenza Unificata.

Nel **testo sui "Piccoli comuni"** l'aspetto più rilevante è contenuto nell'art. 3, che introduce la possibilità che i sindaci svolgano il terzo mandato consecutivo. Per il resto appare sostanzialmente privo di contenuti dispositivi: è stata eliminata la previsione di fondi per incentivi fiscali in favore dei soggetti residenti nei piccoli comuni.

Prendendo le mosse da quanto sin qui rilevato va, inoltre, segnalato che la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome già approvata dalla Conferenza Unificata in occasione del parere al ddl Amato-Lanzillotta non solo non è stata sostituita a quella originariamente prevista, ma è addirittura stata del tutto soppressa. Non pare il caso di dilungarsi sulla necessità dell'inserimento della predetta clausola in tutti i quattro DDL; la stessa, com'è noto, è stata il frutto di una travagliata e complessa trattativa al fine di giungere ad una posizione unitaria sulla quale non è quindi il caso di ritornare.

Ed invero pur se l'autonomia differenziata non potrebbe comunque essere incisa dagli interventi legislativi statali nelle materie de quibus (cfr. per tutte C.Cost sent.n. 238/2007) la soppressione della clausola di salvaguardia non può che mettere in allarme.

EMENDAMENTI IRRINUNCIABILI

Emendamenti al ddl “Disposizioni in materia di individuazione ed allocazione delle funzioni fondamentali, di conferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni e agli enti locali e norme di principio per la legislazione regionale”

- All’art. 1, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
“4. Ai fini della predisposizione degli atti istruttori relativi ai provvedimenti attuativi dei decreti delegati della presente legge è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una apposita sede paritetica nell’ambito della Conferenza Unificata, di coordinamento cui partecipano i rappresentanti dello Stato e degli enti di cui all’art. 114, secondo comma, della Costituzione. Spetta altresì a tale sede la verifica e il monitoraggio dei tempi e delle modalità dei processi di individuazione, allocazione e conferimento delle funzioni amministrative e delle relative risorse da parte dello Stato e delle regioni. Gli oneri relativi sono a carico dei relativi soggetti istituzionali rappresentati.”
- All’art. 2, il comma 2, è sostituito dal seguente:
“2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all’art. 3 del dlgs 281 del 1997, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta. Decorso inutilmente il termine per l’espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati”.
- Si propone di unificare l’articolo 2 con l’articolo 3 del ddl per la necessità di rendere omogenei i tempi di attuazione dei processi legislativi degli articoli 117 II comma e 118 della Costituzione.
- Art. 2, comma 4, 5, 6.
Il meccanismo di determinazione e di trasferimento delle risorse necessarie all’esercizio delle funzioni previsto dai commi sopra riportati (e il conseguente richiamo all’articolo 3 comma 4) oltre che di difficile interpretazione e di problematica attuazione, **interferisce illegittimamente (comma 4) con le competenze regionali. Per questo è da stralciare la parte che richiama le competenze regionali.**

Si propongono quindi i seguente emendamenti al comma 4 dell’articolo 2:

- al primo rigo del comma dopo le parole titolarità di una funzione fondamentale” inserire le seguenti: “ di cui al comma II dell’articolo 117 della Costituzione”;
- dopo le parole “gli altri ministeri interessati ” sopprimere le parole “e per le materie di competenza legislativa regionale le Regioni”.

Al comma 5 dell’articolo 2:

- al primo rigo dopo le parole “le funzioni fondamentali” inserire le seguenti: ““ di cui al comma II dell’articolo 117 della Costituzione”;

- al comma 5 sopprimere le parole “*della Conferenza Stato Città ed autonomie locali o*” e le parole “*nelle materie di competenza legislativa regionale*”.

In questo modo per tutte le materie di competenza legislativa regionale spetterà alla Regione adeguare la propria legislazione, allocando anche funzioni e relative risorse (cfr. articolo 4 comma 1 come di seguito riformulato).

Si segnala comunque che l'intero meccanismo potrebbe essere comunque rimandato a quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 131/2003 assicurando un ruolo di coordinamento alla cd cabina di regia di cui all'articolo 1 del ddl come sopra riformulato, nonché con la piena garanzia del ruolo della legislazione regionale per le materie di propria competenza, sicuramente più rispondete all'obiettivo posto dalla norma.

- All'art. 2, comma 7, dopo le parole “può emanare” sono aggiunte le seguenti parole “*con le medesime procedure*”.
- Art. 3, comma 3 è sostituito dal seguente:
“*2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'art. 3 del dlgs 281 del 1997, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Decorso inutilmente il termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati*”.
- Art. 3 comma 4 è necessario abolire il riferimento all'articolo 2, comma 4, 5 e 6.
- All'art. 3, comma 5, dopo le parole “può emanare” sono aggiunte le seguenti parole “*con le medesime procedure*”.
- All'art. 4 comma 1, inserire dopo la frase “sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti” le seguenti parole: “*nel rispetto delle disposizioni statutarie regionali*”;
- All'art. 4 al comma 1 alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: “*e allocando le funzioni amministrative e le relative risorse in modo organico a comuni, province e città metropolitane al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze*”.
- Art. 4 comma 3 aggiungere alla lettera d) dopo le parole “possa configurarsi” aggiungere le seguenti “*di regola*”.
- Art. 5 comma 1: aggiungere prima delle parole le regioni quelle “lo Stato”, o in alternativa abrogare la disposizione.
- Inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

“Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”

Emendamenti al ddl “Delega al Governo per l’adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla riforma del Titolo V Cost. e per l’adozione della “Carta delle autonomie”

- All’articolo 1, comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all’art. 3 del dlgs 281 del 1997, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta. Decorso inutilmente il termine per l’espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati”.
- Art. 1 comma 3 lettera b: dopo la parola principi aggiungere la seguente “generali”
- All’articolo 1, comma 4, la lettera c) è soppressa.
- All’articolo 1, comma 4, lettera d), le parole “*delle aziende sanitarie locali e ospedaliere*” sono soppresse.
- All’articolo 2, comma 4 è sostituito dal seguente:
“2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all’art. 3 del dlgs 281 del 1997, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta. Decorso inutilmente il termine per l’espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati”.
- Art. 5 comma 5, dopo le parole “può emanare” sono aggiunte le seguenti parole “con le medesime procedure”.
- Inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

“Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”

Emendamenti al ddl “Delega al Governo per la disciplina e l’istituzione delle città metropolitane”

- All’articolo 1, comma 2, le parole è sostituito dal seguente:
“2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all’art. 3 del dlgs 281 del 1997, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta. Decorso inutilmente il termine per l’espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati”.
- Art. 1 comma 5, dopo le parole “può emanare” sono aggiunte le seguenti parole “con le medesime procedure”.
- All’articolo 2, comma 6, è sostituito dal seguente:
“2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all’art. 3 del dlgs 281 del 1997, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta. Decorso inutilmente il termine per l’espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati”.

Emendamenti al ddl “misure a favore dei piccoli comuni”

- All’articolo 2, comma 1, sopprimere le parole *“ai sensi del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato “Testo unico”.*
- Inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

“Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”

Roma 5 marzo 2009